



Gruppo InPost
Informativa sulle segnalazioni

INDICE

1. INTRODUZIONE	1
2. DEFINIZIONI	1
3. INFORMATIVA	2
4. CANALI	3
5. RESPONSABILE DELLA CONFORMITÀ	3
6. DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI DEL PERSONALE	4
7. TUTELA LEGALE	4
8. ESPERTI E CONSULENTI	5
9. RISERVATEZZA	5
10. SEGNALAZIONE ESTERNA	5
11. PRIVACY	6
12. MODIFICHE	6
13. PUBBLICAZIONE	6

1. INTRODUZIONE

Il Gruppo InPost si attiene a un'unica Informativa, ideata per soddisfare gli obblighi e le raccomandazioni in materia di governo d'impresa ai sensi delle normative di UE, Olanda, Lussemburgo e locali (laddove applicabili), nonché delle best practice internazionali. La presente Informativa fornisce a ogni Membro del personale i mezzi per esprimere le proprie preoccupazioni in merito a Presunte irregolarità. Il Gruppo rispetta i dipendenti che sollevano preoccupazioni in merito a Presunte irregolarità e non si opporrà né consentirà ritorsioni nei confronti di chiunque in buona fede segnali tali Presunte irregolarità. La presente Informativa è fondamentale per il nostro sforzo di stabilire e sostenere un ambiente di lavoro etico e pratiche commerciali affidabili.

2. DEFINIZIONI

I termini utilizzati in questa Informativa hanno il seguente significato:

Per **Presunta irregolarità** si intende un'attività di natura generale, operativa o finanziaria, o il rischio del verificarsi di tale attività, che a giudizio del Membro del personale o del Consiglio di sorveglianza (i) viola la legge (inclusi eventuali reati commessi o imminenti), qualsiasi regolamento di esecuzione, qualsiasi regolamento interno o esterno che si applica al Gruppo, qualsiasi pratica generalmente accettata all'interno del Gruppo, oppure costituisce un abuso di qualsiasi autorizzazione; e (ii) può avere notevoli conseguenze negative per le operazioni del Gruppo o pregiudicare l'interesse sociale, la salute o la sicurezza pubblica, l'ambiente o i servizi pubblici.

Per **Presidente** si intende il presidente del Consiglio di sorveglianza;

Per **Società** si intende InPost S.A., una società a responsabilità limitata (société anonyme) con sede legale in 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg (Granducato del Lussemburgo), registrata presso il Registro lussemburghese del commercio e delle imprese (Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg) con il numero B248669;

Per **Responsabile della conformità** si intende il responsabile della conformità del Gruppo;

Per **Membro del personale** si intende qualsiasi dipendente o ex-dipendente del Gruppo o qualsiasi persona che lavora o abbia lavorato per il Gruppo con un rapporto lavorativo non basato su un contratto di lavoro;

Per **Gruppo** si intende la Società e le sue controllate dirette o indirette;

Per **Consiglio di amministrazione** si intende il consiglio di amministrazione della Società;

Per **Informativa** si intende la presente Informativa sulle segnalazioni del Gruppo;

Per **Indagine preliminare** si intende un'indagine volta a determinare se sono presenti prove o informazioni sufficienti a far ritenere che sussistano una o più Presunte irregolarità e se sono necessarie ulteriori indagini;

Per **Consiglio di sorveglianza** si intende il consiglio di sorveglianza della Società; e

Per **Informatore** si intende un Membro del personale che ritiene ragionevolmente che una determinata condotta all'interno della Società costituisca una Presunta irregolarità e che la segnali in buona fede in conformità con la presente Informativa, anche se vizi minori nella procedura seguita dall'Informatore non impediscono a tale persona di beneficiare della protezione qui esplicita o altrimenti prevista dalla legge.

3. INFORMATIVA

- 3.1. Ciascun Membro del personale segnala le Presunte irregolarità al Responsabile della conformità o, se la Presunta irregolarità riguarda l'operato di uno o più membri del Consiglio di amministrazione o del Responsabile della conformità, al Presidente. Il Consiglio di sorveglianza può inoltre avviare autonomamente un'Indagine preliminare, laddove il Consiglio di amministrazione stesso o il Responsabile della conformità siano coinvolti in Presunte irregolarità.
- 3.2. Il Responsabile della conformità o, se del caso, il Presidente conferma all'Informatore la ricezione della segnalazione di una Presunta irregolarità nel minor tempo possibile, con una breve descrizione della Presunta irregolarità e la data di ricezione. Gli Informatori di Presunte irregolarità devono garantire che le segnalazioni siano sufficientemente dettagliate da consentire lo svolgimento un'Indagine preliminare. La conferma o la ricezione deve essere effettuata attraverso lo stesso canale utilizzato per la segnalazione.
- 3.3. Il Responsabile della conformità o, se del caso, il Presidente, eseguirà un'Indagine preliminare in relazione a tutte le segnalazioni di Presunte irregolarità che siano sufficientemente dettagliate e garantirà che tutte le segnalazioni siano debitamente elaborate. Sulla base delle risultanze dell'Indagine preliminare, il Responsabile della conformità o, se del caso, il Presidente, determina se siano necessarie ulteriori indagini.
- 3.4. Entro sei settimane dalla data in cui l'Informatore ha comunicato la Presunta irregolarità, il Responsabile della conformità o, se del caso, il Presidente prepara una relazione scritta sulla posizione della Società in merito alla Presunta irregolarità e alle azioni intraprese in conseguenza della segnalazione dell'Informatore. Il Responsabile della conformità o, se del caso, il Presidente fornisce all'Informatore la propria relazione, in una forma che rifletta quella in cui è stata comunicata la segnalazione.
- 3.5. Qualora non sia possibile dare alcuna risposta entro sei settimane, il Responsabile della conformità o, se del caso, il Presidente, deve informarne l'Informatore attraverso lo stesso canale utilizzato per presentare la segnalazione e deve fornire un'indicazione su quando sarà informato della posizione della Società in merito alla Presunta irregolarità.

4. CANALI

4.1. Le segnalazioni di Presunte irregolarità possono essere effettuate attraverso i seguenti canali:

a) tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

- compliance@inpost.eu o
- compliance@inpost.pl o
- compliance.ITA@inpost.it

b) per iscritto (con consegna a mano, tramite posta tradizionale o tramite corriere postale) con consegna al Responsabile della conformità, ai seguenti indirizzi:

- InPost sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków, Poland o
- Locker InPost Italia S.r.l., viale Cassala, n. 30 - 20143 Milano, Italia.

Eventuali segnalazioni ricevute per iscritto saranno consegnate direttamente al Responsabile della conformità senza essere aperte da altre persone;

c) tramite la piattaforma di segnalazione SpeakUp.

4.2. La Società creerà canali dedicati sulla piattaforma SpeakUp per le sue rispettive controllate. I Membri del personale delle rispettive controllate saranno informati dalla Società su come accedere al proprio canale dedicato tramite i rispettivi siti Intranet.

5. RESPONSABILE DELLA CONFORMITÀ

5.1. Il Consiglio di amministrazione provvederà affinché i Membri del personale siano informati del contenuto del presente regolamento e comunicherà chi è stato nominato Responsabile della conformità sul sito Web inpost.eu.

5.2. Il Responsabile della conformità notifica ai Membri del personale i loro diritti come stabilito nella presente Informativa.

5.3. Il Responsabile della conformità riceve le segnalazioni di Presunte irregolarità che non riguardano l'operato di uno o più membri del Consiglio di amministrazione e assicura la corretta gestione di tali segnalazioni.

5.4. Il Responsabile della conformità può, a sua esclusiva discrezione, svolgere qualsiasi indagine che ritenga necessaria o auspicabile per svolgere le sue funzioni riportate di seguito.

5.5. Il Responsabile della conformità deve trattare le informazioni ricevute con la dovuta attenzione.

5.6. Il Responsabile della conformità può delegare la gestione di un'Indagine preliminare alle seguenti persone all'interno del Gruppo:

- a) un Viceresponsabile della conformità;
- b) un Responsabile legale locale in una controllata;
- c) un Direttore Risorse Umane locale;
- d) un Responsabile paghe locale.

5.7. Il Responsabile della conformità supervisionerà la persona nominata a gestire l'Indagine preliminare come da 5.6. di cui sopra, e la persona nominata è obbligata a riferire al Responsabile della conformità su ogni richiesta da questi avanzata.

5.8. Se una segnalazione di Presunte irregolarità riguarda una delle persone elencate al punto 5.6.e la segnalazione è stata effettuata tramite un canale a cui tale persona ha accesso, l'accessodi

tale persona sarà interrotto per la durata dell'Indagine preliminare avviata sulla base della segnalazione.

6. DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI DEL PERSONALE

- 6.1. Ciascun Membro del personale collabora in ogni momento a un'Indagine preliminare e a qualsiasi ulteriore indagine su una Presunta irregolarità effettuata da o per conto del Responsabile della conformità o, se del caso, del Presidente.
- 6.2. Un Informatore può scegliere di effettuare la segnalazione a proprio nome o anonimamente. Il Responsabile della conformità non tenterà in alcun modo di risalire all'identità dell'Informatore senza il suo previo consenso.
- 6.3. A meno che non sussistano seri motivi per agire diversamente, l'Informatore avrà accesso a qualsiasi relazione dell'Indagine interna in cui sono riportati i nomi di tutti i Membri del personale coinvolti (e altre parti che possono essere ricondotte alle dichiarazioni di un Membro del personale specifico).
- 6.4. Un Informatore che abbia comunicato al Responsabile della conformità può riferire al Presidente se (i) l'Informatore non ha ricevuto una risposta tempestiva dal Responsabile della conformità come da paragrafo 3.5 o 3.6; (ii) l'Informatore ha ragionevoli motivi per non essere d'accordo con l'esito di un'indagine; o (iii) l'Informatore ha ragionevoli motivi per non essere d'accordo con la posizione della Società in merito alla Presunta irregolarità e all'azione intrapresa come conseguenza della sua segnalazione come da paragrafo 3.5.
- 6.5. Il Responsabile della conformità informerà la persona nei confronti della quale è stata presentata una segnalazione non appena possibile dopo la ricezione della stessa, a meno che non sussista il rischio sostanziale che la notifica a tale persona comprometta la capacità della Società di indagare efficacemente sulla Presunta irregolarità o raccogliere le prove necessarie. La persona nei confronti della quale è stata presentata una segnalazione deve essere informata delle azioni di cui è accusata, dei destinatari della relazione, della responsabilità della Società come da presente Informativa, nonché delle informazioni su come esercitare i propri diritti di accesso e rettifica, ma escludendo l'identità del Membro del personale che ha segnalato la Presunta irregolarità.
- 6.6. L'Informatore che necessita di ulteriori indicazioni è invitato a contattare e richiedere al Responsabile della conformità informazioni, consigli e supporto in merito alle presunte irregolarità.
- 6.7. L'Informatore garantisce che qualsiasi consulente a cui si rivolgerà al di fuori della Società manterrà strettamente confidenziali tutte le informazioni relative alla Società e/o alle sue entità correlate e che, in qualità di consulente, tratterà tutte le informazioni ricevute sulla Società e/o sulle sue entità correlate con la massima discrezione. A tal fine, l'Informatore può scegliere di richiedere un consulente esterno per avvalersi di consulenza e supporto a condizione che tale consulente sia vincolato dal segreto professionale o da un obbligo di segretezza simile ai sensi della legislazione applicabile, come nel caso di avvocati o del dipartimento di consulenza del Centro di consulenza per gli informatori, o qualsiasi altra alternativa locale applicabile, per informazioni, consulenza e supporto in relazione alla Presunta irregolarità. I costi eventualmente correlati a tale consulenza saranno normalmente a carico esclusivo dell'Informatore.

7. TUTELA LEGALE

- 7.1. Un Informatore che segnala una Presunta irregolarità in buona fede non deve in alcun modo essere pregiudicato, svantaggiato o danneggiato nella sua posizione in conseguenza o in relazione a tale atto. Il licenziamento dell'Informatore non è possibile entro un periodo di sei mesi dalla segnalazione della Presunta irregolarità, a meno che non si tratti di cause urgenti. Trascorso tale periodo, la segnalazione di Presunta irregolarità può non essere motivo di

licenziamento.

8. ESPERTI E CONSULENTI

- 8.1. Il Responsabile della conformità o, se del caso, il Presidente, può a sua esclusiva discrezione consultare e avvalersi di esperti e consulenti esterni, inclusi consulenti legali esterni della Società e controllori esterni della Società, come ritenga necessario, per svolgere correttamente i propri compiti ai sensi della presente Informativa. Eventuali costi e spese correlati alla consulenza e al coinvolgimento di tali esperti e consulenti sono a carico della Società.
- 8.2. Gli esperti o consulenti esterni consultati e/o coinvolti come da paragrafo 7.1, possono, per conto del Responsabile della conformità o, se del caso, del Presidente, svolgere qualsiasi indagine che il Responsabile della conformità o il Presidente possano ritenere necessaria o auspicabile. Il Gruppo e i suoi Membri del personale collaborano a tali indagini nell'ambito richiesto dal Responsabile della conformità o, se del caso, dal Presidente.

9. RISERVATEZZA

- 9.1. Il Responsabile della conformità, il Presidente o le persone nominate dal Responsabile della conformità per la gestione di un'Indagine preliminare devono trattare tutte le informazioni e i documenti ottenuti come strettamente riservati.
- 9.2. Tutte le informazioni e i documenti riguardanti la segnalazione di una Presunta irregolarità, un'Indagine preliminare, qualsiasi ulteriore indagine o la relazione scritta del Responsabile della conformità o, se del caso, del Presidente non devono essere divulgati, se non ai membri del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di sorveglianza (a meno che la Presunta irregolarità non si riferisca proprio a un membro del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di sorveglianza), a meno che la divulgazione non sia richiesta dalla legge o sia ragionevolmente necessaria per l'indagine sulle Presunte irregolarità. Fermo restando quanto sopra, il Responsabile della conformità può divulgare tali informazioni o documenti a terzi previa approvazione del Consiglio di amministrazione e, se del caso, del Consiglio di sorveglianza.
- 9.3. Il Responsabile della conformità o, se del caso, il Presidente provvede affinché le disposizioni di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2 si applichino anche agli esperti o consulenti di cui al paragrafo 7.1.
- 9.4. L'identità dell'Informatore, a meno che non sia richiesto dalla legge, senza il suo previo consenso scritto, non deve essere divulgata a persone diverse dai membri del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di sorveglianza, a meno che la Presunta irregolarità non si riferisca proprio a un membro del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di sorveglianza. Inoltre, qualsiasi informazione fornita dall'Informatore in relazione alla sua segnalazione di Presunta irregolarità deve essere gestita in modo tale da salvaguardare il suo anonimato.

10. SEGNALAZIONE ESTERNA

- 10.1. Dopo aver effettuato una segnalazione interna di Presunte irregolarità, l'Informatore può effettuare una segnalazione esterna, a condizione che:
 - i. l'indagine interna sia stata completata e le azioni di follow-up siano state intraprese e confermate per iscritto dalla Società all'Informatore; e
 - ii. l'Informatore agisca in buona fede e abbia rispettato le procedure appropriate come stabilito nella presente Informativa e come da legge applicabile;

- iii. l'Informatore non sia d'accordo con il follow-up e le azioni intraprese sulla base di motivi ragionevoli e ritenga in buona fede che le Presunte irregolarità siano state erroneamente annullate; e
 - iv. l'Informatore abbia sollevato l'intenzione di effettuare una segnalazione esterna per iscritto al Responsabile della conformità o, se del caso, al Presidente e si sia successivamente consultato con questi a seguito della ricezione della relazione scritta.
- 10.2. Dopo aver effettuato una segnalazione interna di Presunte irregolarità e fatte salve le condizioni stabilite nella presente Informativa e nella legge applicabile, l'Informatore può effettuare la segnalazione esterna all'organismo di regolamentazione esterno competente più appropriato per fare una segnalazione esterna delle Presunte irregolarità. In tal caso, l'Informatore comunicherà al Responsabile della conformità o, se del caso, al Presidente la segnalazione esterna e ne darà loro conferma scritta nella stessa data in cui è stata effettuata. Per "organismo esterno competente" si intende:
- a) un organismo con competenza di indagine sui reati;
 - b) un organismo competente incaricato di controllare il rispetto di qualsiasi requisito imposto dalla legge o da un'autorità statutaria;
 - c) qualsiasi altro organismo competente al quale possono essere segnalate preoccupazioni in merito a illeciti.

11. PRIVACY

Tutti i dati personali raccolti in relazione alla presente Informativa sono trattati in conformità con l'Informativa sulla privacy di InPost.

12. MODIFICHE

La presente Informativa può essere modificata solo con apposita delibera del Consiglio di amministrazione.
Qualsiasi modifica della presente Informativa deve avvenire in forma scritta.

13. PUBBLICAZIONE

La presente Informativa è disponibile sul sito Web della Società.